



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 166/2021/SRCPIE/PRSP

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario relatore
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

Nella Camera di consiglio del 22 dicembre 2021

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'art. 85, comma 3, lettera e), del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

Visto l'art. 26 del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

Visto l'art. 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, convertito, con modificazioni, nella legge 16 settembre 2021, n. 126, con cui, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e poi prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;

Visti l'art. 6 e il punto 4 dell'allegato A del richiamato Decreto-legge n. 105 del 2021, con cui è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 l'operatività delle previsioni dei commi 2, 5 e 8 bis del citato art. 85 del Decreto-legge n. 18 del 2020;

Visto il Decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

Visto il Decreto del 27 ottobre 2020 con cui, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento in remoto;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 24 ottobre 2020, del 2 novembre 2020, del 3 dicembre 2020, del 14 gennaio 2021 e da ultimo quello del 2 marzo 2021, recante -«*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*», convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per*

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti i Decreti n. 2 del 25 marzo 2020, n. 3 del 15 aprile 2020, n. 4 del 4 maggio 2020, n. 5 del 16 giugno 2020 e n. 6 del 30 ottobre 2020, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle *“nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile”*, previste dall'art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze pubbliche da remoto;

Viste le deliberazioni n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR, n. 9/2020/SRCPIE/INPR e n. 10/2021/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 07/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto della gestione 2020 e relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2020 redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Dronero (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta istruttoria trasmessa al Comune di Dronero con nota prot. n. 0021020 del giorno 11/11/2021 relativamente a diverse criticità ed irregolarità emerse dall'esame del rendiconto dell'esercizio 2020, a cui il Comune ha dato riscontro con nota prot. n. 19761 del 19/11/2021 (acquisita al prot. n. 21264 in pari data), e con successiva integrazione del 01/12/2021 (acquisita al prot. n. 21706 in pari data);

Vista, altresì, la relazione trasmessa dall'Organo di revisione in data 22/11/2021 (acquisita al prot. n. 21308 in pari data) e l'ulteriore comunicazione inviata dal medesimo in data 23/11/2021 (acquisita al prot. n. 21368 in pari data) e relativa all'invio di documentazione;

Considerato che dall'esame della documentazione fornita dall'Ente, in relazione alla situazione contabile del medesimo e alle criticità emerse connesse alle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, il Magistrato istruttore riteneva opportuno proporre il deferimento per la discussione collegiale da svolgersi secondo le forme che il

Presidente della Sezione avrebbe ritenuto di adottare per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle competenti Autorità nazionali e regionali in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19;

Vista, pertanto, la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 82/2021 del 15 dicembre 2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Udito il Relatore, Referendario Dott.ssa Laura Alesiani.

PREMESSO

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione

europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma inserito all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

In argomento, la Corte costituzionale poi, con la sentenza n. 40 del 2014, ha ulteriormente ribadito che i controlli in parola si collocano su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nella sentenza n. 179 del 2007 e nella già citata sentenza n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati da un esito di tipo "dicotomico" rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell'esito di tale alternativa, conseguono poteri e conseguenze precise, laddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l'esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare l'autocorrezione, non vincolata, dell'ente (v., così, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 70/2017/PRSP del 4 maggio 2017).

Il Giudice delle leggi ha, altresì, riqualificato la natura di tali controlli anche sotto il profilo funzionale, superando la tradizionale classificazione del controllo in termini preventivi/successivi: il controllo di regolarità, ed in particolare quello dell'art. 148-*bis* del TUEL, si considera "preventivo", nonostante si incentri su atti già efficaci, in quanto è finalizzato ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Si rimarca che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Premessa

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), del D.L. n. 18

del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2020, ha previsto lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 2020 (la cui operatività è stata da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2021 con l'art. 6 e il punto 4 dell'allegato A del Decreto Legge n. 105 del 2021), consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che "[i]l luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge".

Al riguardo, con Decreto del 18 maggio 2020, n. 153, ai sensi dell'art. 20 *bis* del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la Legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti. Norme la cui operatività, considerato il perdurare dell'epidemia, è stata prorogata fino al termine dello stato di emergenza con il decreto del 27 ottobre 2020 sempre del Presidente della Corte dei conti.

La *ratio* della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Ciò premesso, con riguardo al Comune di Dronero (CN) - Ente con popolazione residente calcolata al 31 dicembre 2020 pari a 6.981 abitanti -, occorre in primo luogo richiamare brevemente in questa sede, in via preliminare, le precedenti pronunce di questa Sezione che hanno interessato tale Ente e l'attuale situazione finanziaria del medesimo.

In particolare, al fine di valutare l'evoluzione della gestione finanziaria del Comune nel corso dell'esercizio 2020, occorre, *in primis*, partire dal dato finale del risultato di amministrazione al 31.12.2019, così come ridefinito dall'Ente in recepimento della deliberazione n. 41/2021/SRCPIE/PRSP, depositata l'8 marzo 2021, con la quale si sono accertate una serie di irregolarità, e, specificatamente, in relazione agli esercizi 2017, 2018 e 2019, in continuità con gli esercizi precedenti, una non corretta contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ex D.L. n. 35/2013, con riferimento alla mancata contabilizzazione del Fondo anticipazioni liquidità nella parte accantonata del risultato di

amministrazione per l'importo complessivo, all'esercizio 2019, di **euro 867.278,30**, come peraltro riconosciuto dallo stesso Comune.

In tal senso, l'Ente ha, pertanto, provveduto a riapprovare il rendiconto 2019 con proprio atto consiliare n. 2 del 29 marzo 2021.

Il risultato di amministrazione, al 31.12.2019, risulta essere stato così rappresentato:

- Fondo cassa: euro + 489.010,18;
- Residui attivi: euro + 2.567.960,40;
- Residui passivi: euro - 2.879.191,49;
- FPV spesa corrente: euro - 48.513,52;
- FPV spesa c/capitale: euro - 52.937,60;
- **Risultato di Amm.ne: euro + 76.327,97;**
- FCDE: euro -118.972,58;
- FONDO D.L. 35/2013: euro - 867.278,30;
- ALTRI ACCANTONAMENTI: euro 11.155,48;
- **(Tot. Accantonamenti: euro - 997.406,36)**
- Vincoli attribuiti dall'Ente: euro 0,00;
- Parte destinata agli investimenti: euro 0,00;
- **TOTALE PARTE DISPONIBILE - 921.078,39**

Successivamente, il Comune di Dronero, con atto consiliare n. 9 del 29 aprile 2021 ha approvato il Rendiconto della gestione finanziaria 2020, che ha fornito le seguenti risultanze:

- Fondo cassa: euro + 1.176.851,28;
- Residui attivi: euro + 1.739.792,94;
- Residui passivi: euro - 2.025.860,45;
- FPV spesa corrente: euro - 53.107,84;
- FPV spesa c/capitale: euro - 92.937,60;
- **Risultato di Amm.ne: euro + 744.738,33;**
- FCDE: euro -131.051,19;
- FONDO D.L. 35/2013: euro - 839.871,85;
- FONDO CONTENZIOSO: euro 19.540,00;
- ALTRI ACCANTONAMENTI: euro 13.944,35;
- **(Tot. Accantonamenti: euro - 1.004.407,39)**
- Vincoli attribuiti dall'Ente: euro 196.155,31;
- Parte destinata agli investimenti: euro 16.108,84;
- **TOTALE PARTE DISPONIBILE - 471.933,21**

Sull'atto deliberativo l'Organo di revisione si è espresso con verbale n. 3 del 26 aprile 2021.

Il Comune, quindi, contestualmente, con deliberazione consiliare n. 14 del 29 aprile 2021, ha approvato il piano di rientro del suddetto disavanzo rappresentando che le modalità di recupero risultano essere contenute nello schema di bilancio 2021/2023 e indicate in tre quote annuali di euro 157.311,07.

Sul precitato atto deliberativo l'Organo di revisione si è espresso con verbale n. 3 del 27 aprile 2021.

Giova precisare che l'Ente, così come richiesto da questa Sezione, in data 14 maggio 2021 ha provveduto ad inviare la documentazione riguardante il rendiconto 2020, ivi compresi gli atti sopra richiamati.

D'altra parte, l'Organo di revisione ha compilato ed inoltrato, tramite la piattaforma Con.Te, il Questionario sul rendiconto 2020 ed i relativi allegati in data 14 ottobre 2021.

Ferma, pertanto, la particolare situazione finanziaria in cui si trova l'Ente, si sono, esaminate le singole criticità emerse sul rendiconto 2020, non senza evidenziare in questa sede che, tuttavia, per il principio di continuità dei bilanci, la gestione dell'esercizio 2020 sconta necessariamente tutte le criticità e difficoltà già emerse nella deliberazione della Sezione sopra richiamata rispetto agli esercizi precedenti, dalla cui ricostruzione, come si è ricordato, si è giunti a definire una situazione finanziaria e contabile dell'Ente compromessa dalla presenza di un disavanzo significativo derivante prevalentemente dal mancato accantonamento del Fondo anticipazioni liquidità nel risultato di amministrazione dei rendiconti approvati, che ha richiesto necessariamente l'approvazione di un piano di rientro triennale ex art. 188 del Tuel.

In particolare, le diverse criticità ed irregolarità emerse rispetto al rendiconto 2020, connesse alle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, riguardano: il piano di rientro dal disavanzo e la situazione del disavanzo al 31/12/2020, l'anticipazione di tesoreria, il rimborso di prestiti, il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo contenzioso, le spese di rappresentanza.

Il Magistrato istruttore ha, quindi, ritenuto opportuno deferire il Comune all'esame del Collegio chiedendone formale deferimento per la discussione collegiale da svolgere secondo le forme che il Presidente della Sezione avrebbe ritenuto di adottare per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle competenti Autorità nazionali e regionali in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19

Il Presidente della Sezione ha, pertanto, convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, mediante collegamento da remoto, svolta in videoconferenza tramite applicativo in uso alla Corte dei conti.

*** **

Ciò premesso, si riepilogano di seguito le principali criticità e irregolarità, individuate dall'attività istruttoria svolta dal Magistrato istruttore.

1. Il piano di rientro dal disavanzo e la situazione del disavanzo al 31/12/2020

Da un primo esame della documentazione in possesso della Sezione è emerso che il risultato di amministrazione disponibile relativo all'annualità 2020, rappresentato nel questionario inserito sulla piattaforma Con.Te, non è risultato coerente con i dati trasmessi dall'Ente e inizialmente caricati sulla BDAP.

In ragione di quanto descritto è stato rilevato che, in data 8 ottobre 2021, l'Ente ha proceduto al quarto caricamento dei dati di rendiconto 2020 sulla BDAP, dai quali si è evinto un diverso risultato di amministrazione, al 31.12.2020, così rappresentato:

- **Risultato di Amm.ne: euro + 744.738,33;**
- FCDE: euro -131.051,19;
- FONDO D.L. 35/2013: euro - 839.871,85;
- FONDO CONTENZIOSO: euro 19.540,00;
- ALTRI ACCANTONAMENTI: euro 13.944,35;
- **(Tot. Accantonamenti: euro - 1.004.407,39)**
- Vincoli attribuiti dall'Ente: euro 274.209,52;
- Parte destinata agli investimenti: euro 16.108,84;
- **TOTALE PARTE DISPONIBILE - 549.987,42**

Considerando che l'Ente non ha inviato alcuna documentazione in merito, la Sezione ha recuperato gli atti dall'Albo Pretorio on-line del Comune, e, in particolare, si fa riferimento alla seguente documentazione: la Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto: *"Finanze - Piano di rientro disavanzo di amministrazione 2020 ex art. 188 TUEL - aggiornamento ai sensi dell'art. 52 D.L. 73/2021 convertito, con modificazioni, nella l. 23/07/2021 n. 106 e del dm interno 10/08/2021 - provvedimenti"*; il Verbale n. 12 del 24 settembre dell'Organo di revisione, avente ad oggetto *"Parere del revisore dei conti su aggiornamento e provvedimenti sul piano di rientro del disavanzo di amministrazione 2020 ex art. 188 TUEL"*; la Deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto *"Finanze - Relazione del Sindaco sullo stato di attuazione del piano di rientro del disavanzo 2020 (art. 188 comma 1 D.LGS. 18/08/2000 n. 267) - trasmissione al Consiglio comunale"*.

Nella nota istruttoria sopra richiamata si è, quindi, richiesto all'Ente di inviare ufficialmente, tramite PEC, i suddetti documenti nonché il verbale n. 13 del 24 settembre

2021 rilasciato dal Revisore, e di provvedere al caricamento sulla BDAP dei nuovi pareri del Revisore.

Dall'analisi della nuova documentazione è stato rilevato che, a fronte di un disavanzo registrato al 31.12.2020, pari ad euro 549.987,42, l'Ente avrebbe inteso applicare un piano di rientro, sul bilancio 2021/2023, come sotto emarginato:

	2021	2022	2023
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	87.319,91	122.633,72	116.649,52
Risorse generali di bilancio	0,00	461,44	6.907,07
Risorse stanziati ai sensi dell'art. 53 del D.L. n. 73/2021	216.456,00	0,00	0,00
TOTALE	303.775,91	123.095,16	123.095,15

Dalla tabella, errata in alcuni valori, si è rilevato quanto segue:

- il totale risulterebbe pari ad euro 549.966,22 non sufficiente a coprire il disavanzo di euro 549.987,42;
- il totale dell'anno 2023 è pari ad euro 123.556,59 e non ad euro 123.095,15 (così come rappresentato dall'Ente), determinando un totale complessivo di euro 550.427,66 e non di euro 549.987,42.

Si è, pertanto, invitato l'Ente a correggere la tabella in coerenza con il disavanzo da recuperare e a provvedere, entro il corrente esercizio, ad approvare, deliberare ed inviare a questa Sezione il corretto piano di rientro del disavanzo registrato al 31.12.2020 (euro 549.987,42).

Inoltre, dal verbale del Revisore n. 12 del 24 settembre 2021 è emerso un recupero del disavanzo così esposto:

	2021	2022	2023
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	87.319,91	122.633,72	116.649,52
Risorse generali di bilancio	0,00	461,44	6.907,07
Risorse stanziati ai sensi dell'art. 53 del D.L. n. 73/2021	216.456,00	0,00	0,00
TOTALE	303.755,91	123.095,16	123.095,15

Anche in questo caso, la tabella è risultata palesemente errata; si è, quindi, invitato il Revisore a provvedere a fornire una tabella corretta e a certificare il nuovo atto deliberativo richiesto all'Ente, provvedendo altresì all'invio del proprio verbale.

In ultimo, si è rilevato che anche nella relazione del Sindaco, approvata con deliberazione consiliare n. 32/2021, il piano di rientro risulta non corretto.

Con la risposta alla richiesta istruttoria, sopra richiamata, l'Ente, sul punto, ha fornito il seguente riscontro:

"Situazione disavanzo di amministrazione 2020: *L'Amministrazione comunale ha approvato il Piano di rientro triennale dal disavanzo di amministrazione 2020 con provvedimento del Consiglio comunale n. 14 in data 29/04/2021. Tale deliberazione è stata trasmessa a mezzo p.e.c. a codesta Corte in data 7/05/2021, con protocollo n. 7.971.*

In quel contesto non era ancora stata trasmessa la certificazione al Mef sull'applicativo "Pareggio di Bilancio" relativa alle minori entrate e/o maggiori spese avvenute nel 2020 e finanziate con il Fondo Funzioni Fondamentali (c.d. "Fondone"). In data 28/05/2021 veniva trasmessa tale certificazione in relazione alla quale emergeva la necessità di accantonare una somma diversa e maggiore della quota approvata con l'approvazione del Conto Consuntivo 2020. In data 29/07/2021 il Consiglio comunale provvedeva a rideterminare la quota vincolata del risultato di amministrazione con deliberazione n. 19 ad oggetto "Rendiconto di gestione anno 2020 - variazione allegati A) e A2) del quadro generale riassuntivo del prospetto relativo agli equilibri di bilancio e del piano degli indicatori sintetici di bilancio" e, con tale operazione, il predetto risultato mostrava un peggioramento dovuto proprio all'incremento della quota vincolata. Pertanto, nella medesima seduta, il Consiglio comunale provvedeva ad aggiornare il Piano di rientro triennale dal disavanzo di amministrazione 2020 (Delibera n. 20).

Infine, per effetto dello stanziamento straordinario concesso ai sensi dell'art. 52, del D.L. n. 73 convertito con modificazione nella Legge n. 23/07/2021, n. 106 e del D.M. del Ministro dell'Interno in data 10/08/2021 ed acquisito con la variazione n. 3 al Bilancio di previsione 2021/2023, il Piano di rientro veniva nuovamente aggiornato. Nella stessa variazione è stata recepita la sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021 circa il finanziamento delle quote capitale relative all'anticipazione di liquidità concessa ai sensi del D.L. 35/2013. Da ultimo il Sindaco, nell'imminenza della scadenza della consiliatura (4/10/2021), presentava al Consiglio la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di rientro ed il consesso ne prendeva atto con deliberazione n. 31. Per mero errore materiale le variazioni di Bilancio per il recupero del Disavanzo e conseguentemente sia il Piano di rientro che la Relazione del Sindaco presentavano una differenza pari a € 21,20, insufficiente quindi al pieno recupero del Disavanzo. L'Amministrazione ha programmato

per il prossimo 25 novembre una seduta del Consiglio comunale e tra i punti posti all'ordine del giorno ci sarà sia la variazione di Bilancio per reperire tali somme aggiuntive al Piano di rientro sia l'aggiornamento del Piano stesso".

Al contempo, anche il Revisore dei conti faceva pervenire alla Sezione una relazione sul rendiconto dell'esercizio 2020 dell'Ente, in cui riepilogava le diverse fasi delle azioni poste in essere a partire dal ricevimento della deliberazione n. 41/2021/SRCPIE/PRSP fino a quanto programmato in approvazione per il Consiglio comunale del 25/11/2021, nonché trasmetteva la documentazione richiesta dal Magistrato istruttore.

In particolare, nella predetta relazione, il Revisore faceva riferimento, come già riscontrato nella risposta alla nota istruttoria del Magistrato istruttore, alla rideterminazione della quota vincolata del risultato di amministrazione con deliberazione n. 19, sopra citata, a seguito di comunicazione di rettifica da parte del MEF - e dovuta, da un lato, dalla differenza delle somme trasferite dal Ministero e del loro effettivo utilizzo e, dall'altro, dal ristoro specifico della Tari utilizzato solo in parte nel 2020 -, e al conseguente peggioramento del risultato medesimo dovuto all'incremento della quota vincolata; con riapprovazione del Piano di rientro triennale dal disavanzo di amministrazione 2020 (Delibera n. 20).

In particolare, sul punto, viene precisato che:

"Per effetto della certificazione che il Comune di Dronero aveva prodotto entro la data del 31/05/2021 (quindi dopo l'approvazione del Conto Consuntivo 2020), mediante la piattaforma Pareggio di Bilancio della RGS, era emerso che la quota accantonata in via previsionale in base ai vincoli di legge pari a €107.155,31 era insufficiente in quanto, in base alla certificazione, dei € 371.822,96 trasferiti per le c.d. "Funzioni fondamentali" (trasferimento denominato "Fondone") sono stati certificati € 233.975,00. La differenza era pertanto di € 137.847,96. Inoltre, da numerose f.a.q. espresse dal Ministero era ulteriormente emerso che il ristoro specifico della quota T.A.R.I. pari a € 67.682,00, pur non dovendo essere dimostrato nella certificazione sopra menzionata, andava interamente "speso" o per riduzioni T.A.R.I. o per finalità comunque collegate all'emergenza sanitaria. Il Comune di Dronero nel corso del 2020 aveva applicato riduzioni T.A.R.I. a favore degli esercizi commerciali pari a C 20.320,44 e pertanto la somma non spesa, pari a € 47.361,56, doveva essere utilizzata nel corso del 2021 confluendo nella quota vincolata dell'avanzo. Per effetto di tale incremento la ripartizione determinava quindi una risultanza negativa della c.d. parte disponibile per € 549.987,22 (anziché per € 471.933,21)".

Inoltre, il Revisore, nella propria relazione sopra citata, faceva, altresì, riferimento, allo stanziamento straordinario concesso al Comune di Dronero ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 73, convertito con modificazione nella Legge n. 106/2021, e del D.M. del Ministro dell'Interno in data 10/08/2021, ed acquisito con la variazione n. 3 al Bilancio di

previsione 2021/2023, a seguito del quale il Piano di rientro veniva nuovamente aggiornato (con parere del Revisore n. 12 del 24 settembre 2021 e deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30 settembre 2021), nonchè alla necessità di modificare ulteriormente il Piano di rientro per correggere gli errori materiali ravvisati dal Magistrato istruttore attraverso la riapprovazione del medesimo da parte del Consiglio comunale programmato per il 25/11/2021.

In effetti, poi, con nota a firma del Responsabile finanziario dell'Ente in data 01/12/2021 (acquisita al prot. n. 21706 in pari data), veniva trasmessa la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 25/11/2021 e il relativo parere rilasciato dall'Organo di revisione, con la quale si procedeva a riapprovare il Piano triennale di rientro con la correzione degli errori materiali ravvisati dal Magistrato istruttore.

In particolare, ad oggi, il Piano di rientro è così rappresentato:

	2021	2022	2023
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	87.341,11	122.633,72	116.649,52
Risorse generali di Bilancio	==	461,44	6.445,63
Risorse stanziare ai sensi dell'art. 53, del D.L. 73/2021	216.456,00	0,00	0,00
TOTALE	303.797,11	123.095,16	123.095,15

Sul tema, più precisamente, nella parte motiva della deliberazione del Consiglio comunale viene rilevato che *"da una successiva verifica, effettuata alla luce della nota della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte pervenuta in data 11/11/2021 ed acclarata al protocollo di questo Ente al n. 19216 è emerso che la somma dei tre valori suindicati determina l'importo di € 549.966,22, insufficiente per € 21,20 al ripiano completo del disavanzo, quantificato in € 549.987,42"* e che tale errore materiale è stato inavvertitamente riportato sui successivi provvedimenti dell'Ente, sopra richiamati; conseguentemente viene disposto di *"procedere ad un nuovo aggiornamento del Piano di rientro dal disavanzo di amministrazione ex art. 188 del D.Lgs. 267/2000 e smi, adeguando la tabella in coerenza con il disavanzo da recuperare di € 549.987,42 e non di € 549.966,22, come erroneamente riportato nei provvedimenti assunti con una differenza di € 21,20"*, dando atto che *"le risultanze del piano oggetto del presente provvedimento sono state inserite nella quarta variazione del bilancio di previsione finanziaria 2021/2023 posta al p.to n. 9 dell'O.d.g. dell'odierna seduta ed approvata con DCC n. 50 come di seguito: € 303.797,11 per l'anno 2021 e rispettivamente € 123.095,16 e € 123.095,15 per gli anni 2022 e 2023"*.

Il Collegio prende atto e verifica, pertanto, che una parte del disavanzo accertato con la deliberazione di questa Sezione n. 41/2021/SRCPIE/PRSP sopra citata (**-921.078,39**), e oggetto di riapprovazione dell'Ente su disposizione della Sezione, è stato riassorbito dalle risultanze del rendiconto 2020, come definitivamente approvato dall'Ente a seguito della modifica del fondo vincolato; di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto 2020:

Prospetto:	All. a) Risultato di amministrazione		
Anno 2020	Gestione - Residui	Gestione - Competenza	Gestione - Totale
Fondo cassa al 1 gennaio			489.010,18
Riscossioni	1.748.212,95	7.053.068,93	8.801.281,88
Pagamenti	2.104.644,89	6.008.795,89	8.113.440,78
Saldo di cassa al 31 dicembre			1.176.851,28
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			1.176.851,28
Residui attivi	744.530,63	995.262,31	1.739.792,94
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze			0,00
Residui passivi	651.048,17	1.374.812,28	2.025.860,45
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			53.107,84
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			92.937,60
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie			0,00
Risultato di amministrazione al 31 dicembre			744.738,33
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020			
Parte accantonata			
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12			131.051,19
Fondo anticipazioni liquidità			839.871,85
Fondo perdite società partecipate			0,00
Fondo contenzioso			19.540,00
Altri accantonamenti			13.944,35
Totale parte accantonata			1.004.407,39
Parte vincolata			
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili			185.209,52
Vincoli derivanti da trasferimenti			89.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui			0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			0,00
Altri vincoli			0,00
Totale parte vincolata			274.209,52
Parte destinata agli investimenti			
Totale parte destinata agli investimenti			16.108,84
Totale parte disponibile			-549.987,42

La differenza, per l'importo di euro **-549.987,42**, è oggetto di recupero previsto nel piano di rientro triennale 2021-2023, come riapprovato di recente per correggere gli errori materiali ravvisati dal Magistrato istruttore, e sopra riportato.

In particolare, rispetto alle misure strutturali previste ai fini del recupero in parola, e fermo che, come si è già ricordato, l'Ente ha ricevuto un trasferimento straordinario, concesso ai sensi dell'art. 52, del D.L. n. 73/2021 e acquisito con la variazione n. 3 al Bilancio di previsione 2021/2023, per l'importo di **euro 216.456,00**, nella relazione dell'Organo di revisione viene così precisato:

"Ai fini del rientro dal disavanzo di amministrazione, l'Ente, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 267/2000, può utilizzare:

- le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione;*
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento ai soli squilibri di parte capitale;*
- in caso di squilibrio relativo all'esercizio 2021, il Comune potrà modificare, ai sensi art. 193 TUEL, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza.*

Ciò premesso, con riferimento alle richiamate misure strutturali si rimanda, anzitutto, alla costruzione degli equilibri del bilancio di previsione 2021-2023 ed alle valutazioni contenute nel DUP e nella nota integrativa di predetto bilancio, approvati con rispettive distinte deliberazioni;

In materia di misure strutturali, si rileva che la spesa corrente dell'Amministrazione è caratterizzata da un elevato livello di rigidità. Per questo, l'amministrazione comunale di Dronero si impegnerà a:

- contenere al minimo gli oneri da indebitamento;*
- contenere al minimo la spesa di personale caratterizzato dalla rinuncia per tutto il triennio di riferimento alle maggiori facoltà di assunzioni derivanti dall'entrata in vigore del DM del 17 marzo 2020 (pubblicato nella GU n. 108 del 27 aprile 2020) pur essendo l'ente "virtuoso" in quanto rientrante nelle soglie previste all'art. 4, comma 1, del richiamato disposto;*
- contenere al minimo la spesa per acquisti di beni e servizi;*
- contenere al minimo la spesa per contributi e trasferimenti, pur nel rispetto delle disposizioni relative all'emergenza Covid;*
- deliberare l'aumento dell'Addizionale comunale all'Irpef di 0,1 %, portandola dall'attuale 0,7% allo 0,8%.*

In ogni caso, il Comune valuterà la possibilità di operare ulteriori riduzioni di spesa corrente ovvero ad individuare maggiori entrate al fine di accelerare il piano di rientro prima del triennio ipotizzato salvaguardando sempre gli equilibri di bilancio".

Più precisamente, poi, nella deliberazione consiliare n. 14 del 29 aprile 2021 di approvazione del piano triennale di recupero, si è disposto di provvedere alla copertura del disavanzo utilizzando le economie di spesa corrente relative ad una riduzione sui macroaggregati concernenti gli acquisti di beni e servizi, gli oneri di urbanizzazione, i

risparmi derivanti dalla cessazione negli anni di alcuni dipendenti nonché ad un aumento dello 0,1% dell'addizionale comunale.

Sul punto, peraltro, nella relazione del Sindaco al Consiglio comunale in data 24/09/2021 rispetto all'andamento del piano di recupero viene rilevato che:

"- il Piano (...) risulta in buona parte conseguito per effetto dell'aumento dell'addizionale, dei risparmi conseguiti e della quota di Oneri di urbanizzazione destinata al finanziamento delle manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale interamente incassata, già alla data del 30/09.

- il contributo straordinario concesso con il precitato DL 73/2021 ha, di fatto, abbattuto di circa il 40% il disavanzo 2020;

- la gestione 2021 a tutto il 30/09 non presenta alcuna criticità finanziaria motivo per cui comunque si è stabilito di mantenere in buona misura la quota precedentemente messa a disposizione del ripiano al fine di accelerare, se possibile le tempistiche del rientro, (...) o quantomeno alleggerire le due annualità successive.

- i dati di preconsuntivo indicano la possibilità di reperire un'ulteriore quota nel corso dell'esercizio 2021 da applicare eventualmente al ripiano".

Il Collegio prende atto, e verifica che, rispetto all'ammontare complessivo del disavanzo maturato al 31/12/2019 non riassorbito nel rendiconto dell'esercizio 2020, e, quindi, oggetto del piano di rientro triennale, e cioè l'importo complessivo di euro **-549.987,42**, una parte significativa dello stesso, e cioè l'importo di **euro 216.456,00**, è stato coperto, come già ricordato, dal trasferimento erariale ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 73/2021, rubricato *"Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli Enti Locali"*, di particolare interesse anche per la delicata questione della ricostituzione del Fondo Anticipazione Liquidità (FAL) a seguito delle note sentenze della Corte costituzionale n. 4/2020 e n. 80/2021.

Il comma 1 del citato articolo istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 660 milioni di euro in favore degli Enti Locali che hanno registrato un peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 rispetto all'esercizio precedente.

Tale fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito, con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il MEF, tra gli Enti Locali che versino nelle condizioni previste dalla norma suddetta alla luce del rendiconto 2019 inviato alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

In argomento, tuttavia, il Collegio rileva che, a stretto rigore, la normativa in questione si riferisce agli Enti locali che abbiano maturato un disavanzo di amministrazione a seguito del finanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità con il Fondo anticipazioni di liquidità, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, e della successiva corretta

ricostituzione del primo sottraendo il secondo e riappostandolo nel risultato di amministrazione, in attuazione delle pronunce costituzionali sopra citate e della normativa di attuazione; circostanza che, invero, non si è verificata per il Comune di Dronero, il quale ha, invece, maturato il disavanzo accertato per non avere, negli anni, correttamente contabilizzato il FAL relativo alle anticipazioni di liquidità ricevute.

Si invita, pertanto, l'Ente a rivalutare attentamente l'utilizzo dell'importo in parola a copertura di parte del disavanzo accertato nell'ambito del piano di recupero triennale, a seguito di apposita interlocuzione con il Ministero competente ai fini della corretta qualificazione giuridica del trasferimento erariale ricevuto, dando notizia dell'esito di tale interlocuzione a questa Sezione.

Tutto ciò posto, il Collegio accerta che, ad oggi, dopo la riapprovazione effettuata con l'ultima deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 25/11/2021, il piano di rientro triennale 2021-2023 risulta coerente con le varie modifiche apportate sia al fondo vincolato a seguito di rettifica della certificazione sui Fondi Covid-19 su specifica indicazione del MEF, sia in relazione al trasferimento erariale ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 73/2021, sopra richiamato; si riserva, in ogni caso, la valutazione dell'efficacia del piano di recupero e l'effettivo recupero della prima annualità prevista dal piano, esercizio 2021, al momento dell'esame del relativo rendiconto, e, per tale ragione, sollecita l'Ente, ai fini della tempestiva verifica dell'evoluzione della situazione finanziaria, a provvedere a trasmettere alla Sezione, entro il termine di dieci giorni dall'approvazione del rendiconto 2021, la delibera consiliare corredata dai prospetti contabili e da tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa, procedendo inoltre all'immediato inserimento dei dati relativi al suddetto rendiconto nella BDAP.

Inoltre, il Collegio invita l'Ente ad attenersi al piano di rientro triennale approvato in modo da procedere al recupero del disavanzo accertato secondo la tempistica ivi prevista.

2. L'anticipazione di tesoreria

Dall'esame dei prospetti inseriti in BDAP è risultato che l'Ente ha accertato/incassato (al Titolo 7) e impegnato/pagato (al Titolo 5) l'importo di euro 567.451,89 a titolo di Anticipazione/Restituzione di Tesoreria.

Nella nota istruttoria trasmessa all'Ente si è, pertanto, richiesto di giustificare i motivi legati al ricorso di detta anticipazione.

Nel riscontro alla richiesta istruttoria, l'Ente ha così precisato:

"L'utilizzo trova giustificazione nel rimborso tardivo da parte di Enel del debito dovuto al Comune di Dronero. La somma pari a € 716.985,13 è stata pagata in data 21/09/2020. Si richiama la precedente corrispondenza circa l'accordo trilatero tra Enel Green

Power/Enel Energia/Comune di Dronero già trasmesso a codesta On.le Corte in base al quale l'energia viene acquistata dal Comune da Enel Energia e rimborsata da Enel Green Power. Tale modalità di disimpegno della Convenzione sottoscritta a suo tempo consente da un lato di rendere operativo quanto definitivamente stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione e dall'altro di superare le difficoltà di cassa che l'Ente ha avuto negli anni precedenti. Si evidenzia infatti che al 31/12/2020 il fondo di cassa era pari a € 1.176.851,28; nel corso del corrente esercizio l'Ente non ha più fatto ricorso all'Anticipazione di Tesoreria ed alla data del 16/11 il fondo cassa è pari a € 1.119.984,55. Entro il corrente esercizio finanziario rimangono da incassare alcune entrate cospicue quali la seconda rata Imu (16/12), il saldo della Tari (2/12) e la bollettazione dei canali irrigui (28/12). Pertanto non si prevedono nel breve-medio periodo criticità particolari inerenti la situazione di cassa".

Il Collegio prende atto e, verificato che al 31/12/2020 l'anticipazione di tesoreria richiesta per l'esercizio 2020 è stata integralmente restituita, rileva che le difficoltà di cassa riscontrate ancora in parte di tale esercizio sono collegate alla definitiva chiusura del contenzioso che l'Ente aveva instaurato con Enel, ma che, ad oggi, risulta risolto a favore dell'Ente medesimo.

La Sezione, in argomento, evidenzia che il ricorso all'anticipazione di tesoreria, seppur nei limiti consentiti dalla normativa, deve essere un rimedio di carattere eccezionale e, se reiterato nel tempo, può essere indice di criticità gestionale e/o finanziaria; pertanto, si invita l'Ente a porre in essere tutte le azioni necessarie per limitare il più possibile l'utilizzo di tale strumento, anche in considerazione della delicata situazione finanziaria in cui lo stesso si trova in relazione al disavanzo da recuperare.

3. Il rimborso di prestiti

Dall'esame dei prospetti BDAP è emerso che al Titolo IV della spesa sono stati impegnati euro 68.346,72 a fronte di pagamenti pari ad euro 65.000,64.

Considerando che, come riportato nel questionario sul rendiconto 2020, l'Ente ha fatto ricorso alla rinegoziazione di mutui, ottenendo risorse per euro 81.448,41 destinate a spese correnti, si è richiesto all'Ente:

- di motivare la differenza fra impegni e pagamenti;
- di fornire numero e valore capitale di ogni singolo mutuo rinegoziato, nonché i nuovi piani di ammortamento;
- di comunicare la destinazione delle risorse ottenute dalle rinegoziazioni, il dettaglio degli impegni registrati al titolo IV della spesa, trasmettendo i mandati di pagamento emessi sul titolo IV della spesa pari ad un totale di euro 65.000,64, con la distinzione fra mutui e anticipazioni di liquidità.

Inoltre, si è richiesto che il Revisore, con l'ausilio del Servizio finanziario dell'Ente, fornisca esaurienti chiarimenti ai punti 5. e 6. del questionario, riferiti agli *"Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria"*, dettagliando contabilizzazione ed utilizzo di tutte le somme riguardanti la sospensione dei mutui, elencando quelli riferiti alla gestione MEF e specificando, infine, quali altre somme sono derivate da diverse operazioni di sospensione di mutui.

Da ultimo, si è richiesto che l'Ente comunicasse l'importo degli interessi passivi impegnati/pagati nell'esercizio 2020, la loro allocazione in bilancio distinguendo fra interessi da mutui e interessi da anticipazioni di liquidità.

Sul punto, l'Ente ha fornito il seguente riscontro:

"In relazione alla differenza tra impegnato e pagato della somma pari a € 3.346,08 essa si riferisce ad un rimborso di un prestito contratto non direttamente dal Comune ma dall'Unione Montava Valle Maira il cui pagamento è stato effettuato nel corso del 2021. Come richiesto inoltre si trasmettono i dettagli dei mutui rinegoziati, i piani di ammortamento aggiornati ed i mandati di pagamento sia delle quote capitale che delle quote interessi (...). In riferimento ai mutui Mef si ritiene opportuno trasmettere la Relazione prodotta a suo tempo dal Responsabile finanziario sull'utilizzo dei fondi Covid-19 a dimostrazione dell'utilizzo sia della quota del Fondo funzioni fondamentali (ristoro minori entrate e/o maggiori/minori spese) al quale è stato detratto il margine di spesa non utilizzato per il rimborso dei mutui Mef sospesi (All. 4 — parte evidenziata). Le risorse liberate sulla rinegoziazione dei prestiti Cdp sono state utilizzate senza vincoli di destinazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 78/2015 e s.m.i."

In argomento, il Collegio prende atto ed evidenzia, tuttavia, che, in considerazione della risposta offerta dal Comune, in base alla quale la differenza fra impegnato e pagato per l'importo pari a euro 3.346,08, nella partita del rimborso prestiti oggetto di esame, deriverebbe da *"un rimborso di un prestito contratto non direttamente dal Comune ma dall'Unione Montava Valle Maira il cui pagamento è stato effettuato nel corso del 2021"*, si è verificata una non corretta rappresentazione di tale voce, in quanto trattasi non di debito contratto dall'Ente, ma, presumibilmente, di contributo in conto capitale ad altra pubblica amministrazione (l'Unione), con la conseguenza che lo stesso avrebbe, quindi, dovuto essere collocato nella voce coerente del bilancio.

In argomento, pertanto, il Collegio invita l'Ente, per il futuro, ad utilizzare correttamente le voci di bilancio, al fine di riportare la contabilità del Comune a livelli maggiormente soddisfacenti di regolarità e correttezza.

4. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità

In argomento, e al fine di consentire un'adeguata ponderazione del FCDE stanziato dall'Ente nel rendiconto 2020, anche in considerazione della delicata situazione finanziaria in cui si trova l'Ente, nella richiesta istruttoria trasmessa al Comune si è invitato il medesimo a fornire:

- il dettaglio di tutte le partite dei titoli I, II, III e IV indicando per ognuna i residui finali a fine esercizio (RS+CP=TOT.);
- i motivi che hanno determinato l'inclusione e l'esclusione nel conteggio del FCDE;
- il calcolo effettuato per la determinazione del FCDE dando evidenza delle partite considerate nel quinquennio preso in esame e, per ogni partita, la percentuale di riscossione di ogni singolo anno, la percentuale complessiva di riscossione, la dimostrazione dell'applicazione del complemento a 100 tale da definire la percentuale da applicare allo stock di residui attivi;
- il computo finale (sommatoria) che dia evidenza della composizione complessiva del FCDE al 31.12.2020.

Inoltre, si è richiesto al Revisore di certificare quanto rappresentato dall'Ente, confermando che l'Ente nel calcolare il FCDE si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, così come riportato nel proprio parere sul rendiconto 2020 (pag. 11) e nel questionario 2020 (Sezione I – Gestione Finanziaria - punto 4.2).

Sul punto, l'Ente, nel riscontro all'istruttoria, ha fornito le informazioni e la documentazione richiesta, confermando che il medesimo si è avvalso dell'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, in forza del quale *"a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021"*.

Anche il Revisore dei conti, nella propria relazione, ha confermato il ricorso a tale facoltà da parte dell'Ente e, al contempo, ha certificato il conteggio elaborato dal Comune; sul punto, a seguito dell'esame della documentazione fatta pervenire dall'Ente, si è verificato che il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui importo ammonta ad euro 131.051,19, risulta coerente con i principi contabili.

Il Collegio prende atto e invita l'Ente a porre particolare attenzione a tal Fondo, la cui esatta quantificazione risulta particolarmente importante per un Ente, come il Comune di Dronero, che si trova in disavanzo.

5. Il fondo contenzioso

Nel proprio verbale il Revisore dei conti ha rappresentato in euro 19.540,00 il fondo contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione 2020; il dato è confermato esaminando i dati della BDAP.

In argomento, nella nota istruttoria trasmessa all'Ente, si è richiesto al medesimo di chiarire i motivi che sottendono all'accantonamento e, al contempo, al Revisore di certificare la congruità dell'accantonamento in parola.

Sul punto, l'Ente, nel riscontro alla richiesta istruttoria, ha così precisato:

"In riferimento al principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4-2) n. 5.2 lett. h) "nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa". Tale situazione nel corso del 2020 non si era verificata giacché il contenzioso, riguardante un presunto inadempimento contrattuale da parte del Comune, seppure paventato non era ancora stato avviato. L'atto di citazione è pervenuto in data 1/03/2021 e, ad oggi, è stata fatta una sola udienza. Il Comune ritiene di avere abbondanti argomentazioni a propria difesa ritenendo che nulla sia dovuto. Pertanto non si ravvisano al momento significative probabilità di soccombenza; l'accantonamento di tale somma è quindi del tutto prudenziale. Al 31/12/2020 non c'erano contenziosi in corso".

Anche il Revisore dei conti, nella propria relazione, ha così affermato:

"Relativamente al Fondo contenzioso accantonato nel periodo di amministrazione 2020, il Comune ha esplicitato nella propria relazione i motivi che hanno portato a tale accantonamento e la sottoscritta, in qualità di Revisore, certifica la congruità di tale cifra".

Il Collegio prende atto, ma non può fare a meno di evidenziare come il riscontro fornito dall'Ente rispetto ai motivi e alla natura del contenzioso in essere sia stato poco esaustivo e non abbia permesso alla Sezione di procedere in una valutazione circa la congruità dell'accantonamento in parola, di cui al rendiconto 2020; sul punto, fermo che è presente la dichiarazione del Revisore dei conti circa la congruità del fondo medesimo in relazione al rendiconto 2020, si invita, tuttavia, in ogni caso, il Comune a porre particolare attenzione, già in fase di predisposizione del rendiconto 2021, al contenzioso in essere attraverso un attento monitoraggio della sua evoluzione, e delle probabilità di soccombenza, al fine di procedere, eventualmente, in un aggiornamento ed incremento del relativo fondo contenzioso; e ciò sempre in considerazione della delicata situazione finanziaria in cui si trova l'Ente, che richiede al medesimo un

atteggiamento particolarmente attento e prudente in relazione ai vari fondi che contribuiscono a definire il risultato disponibile dell'esercizio.

6. Le spese di rappresentanza

Da una verifica del prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dall'Ente nell'esercizio 2020, per l'importo complessivo di euro 696,18, è emerso che non tutte avrebbero i requisiti previsti dalla giurisprudenza contabile consolidata in materia, con particolare riferimento alle seguenti voci:

- "pranzo di rappresentanza" (voce riportata tre volte per l'importo complessivo di euro 254,00):
- "doni natalizi" (per l'importo di euro 234,00).

Nella nota istruttoria trasmessa all'Ente si è, pertanto, richiesto all'Ente di fornire, per ogni singola spesa sostenuta, adeguate spiegazioni, trasmettendo le fatture/scontrini di dette spese ed i mandati di pagamento e/o i buoni economici emessi.

Nel riscontro alla richiesta istruttoria, il Comune ha così precisato:

"Si evidenzia che l'Ente non dispone di un Regolamento disciplinante i limiti ed i contenuti delle spese di rappresentanza stesse. Pertanto, alla luce dei rilievi effettuati da codesta spett.le Sezione, sarà cura dotarsi di apposito Regolamento in recepimento di quanto stabilito dalla giurisprudenza contabile quali ad esempio la deliberazione n. 151/2012 della sezione Lombardia. (...)".

Il Collegio prende atto e, in argomento, ricorda che le spese di rappresentanza assolvono ad una funzione rappresentativa dell'Ente, e, cioè, si sostanziano in quelle spese che, in stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente, soddisfano l'obiettiva esigenza dello stesso di manifestare se stesso, e le proprie attività, all'esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio dell'ente nel contesto sociale in cui si colloca (carattere dell'inerenza); nonché l'interesse di ambienti e soggetti qualificati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, ad esso o alla comunità amministrata, derivano dall'essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse (carattere dell'ufficialità).

La violazione di tali criteri comporta l'illegittimità della spesa sostenuta dall'Ente per finalità che fuoriescono dalla rappresentanza. Sotto il profilo gestionale, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono il carattere della sobrietà e della congruità della spesa di rappresentanza sia rispetto al singolo evento finanziato, sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che le sostiene.

Pur in mancanza di norme di legge che stabiliscono criteri e condizioni per la legittima effettuazione delle spese di rappresentanza, la giurisprudenza contabile ha enucleato i tratti distintivi delle stesse precisando che:

- esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali;
- non rivestono finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono;
- non devono porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.

Inoltre, dalla copiosa casistica giurisprudenziale in materia si ricava che non costituiscono spese di rappresentanza:

- gli atti di mera liberalità;
- le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
- omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
- ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
- spese connesse con l'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza (in tema di spese di rappresentanza si rinvia alla giurisprudenza di questa Sezione; in particolare, v. deliberazioni n. 116/2018/PRSE del 29/10/2018 e n. 63/2020/SRCPIE/PRSE del 15/16/2020).

Il Collegio, pertanto, in argomento, accerta la mancanza dei requisiti previsti dalla giurisprudenza contabile consolidatasi in tema di spese di rappresentanza con riguardo ad una parte delle medesime effettuate dal Comune nell'esercizio 2020, così come esposte nel relativo prospetto e documentate alla Sezione.

Ciò fermo, ed in considerazione di quanto dichiarato dal Comune in merito alla opportunità di dotarsi di un Regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, si invita il Comune, per il futuro, ad attenersi scrupolosamente a quanto affermato dalla giurisprudenza contabile consolidatasi sul tema in parola, sopra richiamata, anche attraverso l'ausilio, in tal senso, della predisposizione e approvazione di un Regolamento *ad hoc* a cui attenersi.

Il Collegio invita, altresì, l'Ente a valutare il recupero delle somme in questione.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità e irregolarità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle già menzionate indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, con riguardo all'esame della relazione al rendiconto dell'esercizio 2020

ACCERTA

1. la coerenza del piano di rientro triennale 2021-2023 ex art. 188 TUEL, come riapprovato dall'ultima deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 25/11/2021, con le varie modifiche apportate sia al fondo vincolato a seguito di rettifica della certificazione sui Fondi Covid-19 su specifica indicazione del MEF, sia in relazione al trasferimento erariale ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 73/2021, come dettagliato in parte motiva;
2. una non corretta rappresentazione della voce in bilancio relativa al rimborso di prestiti, come in parte motiva dettagliato;
3. la mancanza dei requisiti previsti dalla giurisprudenza contabile consolidata in tema di spese di rappresentanza con riguardo ad una parte delle medesime effettuate dal Comune nell'esercizio 2020, così come esposte nel relativo prospetto e documentate alla Sezione.

DISPONE

1. che il Comune, allo scopo di un'attenta rivalutazione dell'utilizzo dell'importo di euro 216.456,00, quale trasferimento erariale ricevuto ai sensi dell'art. 52 del D.L. n. 73/2021, rubricato "*Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli Enti Locali*", a copertura di parte del disavanzo accertato nell'ambito del piano di recupero triennale di cui al precedente punto 1, proceda attraverso apposita interlocuzione con il Ministero competente ai fini della corretta qualificazione

giuridica del trasferimento erariale ricevuto, dando notizia dell'esito di tale interlocuzione a questa Sezione;

2. che, ai fini della verifica dell'evoluzione della situazione finanziaria dell'Ente, il Comune provveda a trasmettere alla Sezione, entro il termine di dieci giorni dall'approvazione del rendiconto 2021, la delibera consiliare corredata dai prospetti contabili e da tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa, procedendo inoltre all'immediato inserimento dei dati relativi al suddetto rendiconto nella BDAP.

SI RISERVA

1. la valutazione dell'efficacia del piano di rientro 2021-2023 ex art. 188 TUEL e l'effettivo recupero della prima annualità prevista dal piano, esercizio 2021, al momento dell'esame del relativo rendiconto.

INVITA

1. il Comune di Dronero ad attenersi al piano di rientro triennale 2021-2023 ex art. 188 TUEL in modo da procedere al recupero del disavanzo accertato secondo la tempistica ivi prevista;
2. il Comune a porre in essere tutte le azioni necessarie per limitare il più possibile l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, anche in considerazione della delicata situazione finanziaria in cui lo stesso si trova in relazione al disavanzo da recuperare;
3. il Comune, per il futuro, ad utilizzare correttamente le voci di bilancio, con particolare riferimento alla voce relativa al rimborso prestiti, come in parte motiva dettagliato, al fine di riportare la contabilità comunale a livelli maggiormente soddisfacenti di regolarità e correttezza;
4. il Comune a porre particolare attenzione al Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui esatta quantificazione risulta particolarmente importante per un ente che si trovi in disavanzo;
5. il Comune a porre particolare attenzione, già in fase di predisposizione del rendiconto 2021, al contenzioso in essere attraverso un attento monitoraggio della sua evoluzione, e delle probabilità di soccombenza, al fine di procedere, eventualmente, in un aggiornamento ed incremento del relativo fondo contenzioso;
6. il Comune, per il futuro, ad attenersi scrupolosamente a quanto affermato dalla giurisprudenza contabile consolidatasi in tema di spese di rappresentanza, anche

attraverso l'ausilio, in tal senso, della predisposizione e approvazione di un Regolamento *ad hoc* a cui attenersi;

7. il Comune all'applicazione puntuale dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 in tema di contabilità armonizzata e l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune al riscontro dell'esatta applicazione;
8. il Comune a proseguire nelle azioni avviate al fine della ricostruzione di una contabilità ordinata, attendibile e veritiera, in modo da adempiere compiutamente agli obblighi di trasparenza e a consentire a questa Sezione di svolgere il mandato istituzionale assegnato dalla legge;
9. l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune a fornire il massimo supporto all'Ente con riguardo alla realizzazione degli adempimenti previsti in capo al Comune nell'ambito della presente deliberazione.


DISPONE, altresì,

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Dronero;

- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella Camera di consiglio del giorno del 22 dicembre 2021.

Il Relatore
Dott.ssa Laura Alesiani



Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **24 dicembre 2021**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza

